PROTOCOLLO GENERALE
Prot.0015613
Del 28.04.2020
PARTENZA



Tel. 0185 3651 Telefax 0185 308511 Cod. Fisc. 00592160105 Part. I.V.A. 00170160998

### SERVIZIO TECNOLOGICI

# ORDINANZA N. 36 del 2020

Oggetto: ACCENSIONE FUOCHI PER ABBRUCIAMENTO DEL MATERIALE LIGNEO DEPOSITATO SUGLI ARENILI ED AREE DEMANIALI MARITTIME IN CONCESSIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOMARINI DEL MESE DICEMBRE 2019.

#### **IL SINDACO**

#### Richiamati:

- il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30/03/1942 num. 327, ed il relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima), approvato con D.P.R. 15/02/1952 num. 328;
- il D. Lgs. 03/04/2006 num. 152 ad oggetto "Norme in materia ambientale";
- il D. Lgs. Num. 267/2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 31/03/1998 num. 112 ad oggetto "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15/03/1997 num. 59";
- la L.R. 28/04/1999 num. 13 e s.m.i.;
- il Piano di Utilizzo delle aree demaniali approvato dal Consiglio Regionale in data 09/04/2002 e
  pubblicato sul BURL num. 18 parte II del 02/05/2002 ed il Progetto di Utilizzo delle Aree Demaniali
  e degli specchi acquei in attuazione del Piano regionale di utilizzo delle aree demaniali marittime
  attualmente vigente;

<u>Preso atto</u> degli eccezionali eventi meteorologici occorsi sul territorio regionale nel mese di dicembre ed in particolare per il territorio del Comune di Chiavari, particolarmente colpito da piogge e mareggiate intense;

# Visti:

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 13/02/2020 recante la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della Città Metropolitana di Genova in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni 20 e 21 dicembre 2019 nel territorio della Regione Liguria;
- la nota prot. PG/2020/79663 del 28/02/2020 con la quale Regione Liguria dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti – Vice Direzione Generale Ambiente, ha rammentato la procedura da seguire per la gestione dei materiali lignei depositati da attuare a seguito di eventi calamitosi verificatesi nei giorni 20 – 21 dicembre 2019, richiamando in particolare la Deliberazione

della Giunta Regionale num. 1058 del 05/10/2015 che disciplina la procedura per la gestione dei materiali lignei depositati su demanio idrico e marittimo in occasione di eventi meteorologici;

#### Richiamate:

- la nota n.1128 del 9/1/2014 dell'ISPRA (Istituto Superiore per la. Protezione e la Ricerca Ambientale) con la quale è stato specificato che, previa ispezione visiva da parte della Polizia Municipale ai fini della verifica dell'assenza di materiali estranei, il materiale ligneo può essere messo a disposizione dei cittadini per il successivo riutilizzo e, in relazione all'origine naturale del materiale, l'Istituto ritiene di escludere che la combustione in impianti termici civili di cui al Titolo II della parte quinta del D.Lgs 152/2006 possa dar luogo ad impatti ambientali superiori a quelli derivanti dall'utilizzo di biomasse di altra provenienza.
- la DGR n.1058 del 05/10/2015 che approva le "le linee guida per la combustione del materiale ligneo depositato sulle aree demaniali" per quei territori in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza tipo "b" livello provinciale e regionale" e tipo "c" (nazionale) e le relative modalità operative, che devono essere rese cogenti a seguito di specifico provvedimento del Sindaco;

Atteso che ai sensi delle linee guida approvate con DGR 1058/2015 non costituiscono attività di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. n), le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminare alla raccolta, di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici e meteorici ivi incluse mareggiate o piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica, effettuate nel tempo tecnico strettamente necessario presso il medesimo sito quale detti eventi li hanno depositati e che le operazioni finalizzate a separare il materiale ligneo dagli altri materiali sono pertanto escluse dalla disciplina dei rifiuti, e tutte le successive operazioni gestionali del legname ottenuto saranno riferibili a quelle di materiali vegetali ai sensi dell'art. 185 c1 lett. f) del D.Lgs. 152/06, purché il materiale ligneo venga separato da altri materiali di origine antropica (ad esempio carta, plastica, gomme ecc.), materiale che dovrà essere gestito nel rispetto della normativa sui rifiuti, nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani.

## Considerato che

- in conseguenza dei succitati eventi meteo-marini, le aree costiere comunali sono state interessate da una consistente quantità di legname spiaggiato di vario genere (tronchi, ramaglie, ecc.), tutt'ora in parte ancora presente;
- ai sensi delle medesime linee guida, per quanto riguarda le modalità gestionali da attuare a seguito
  di eventi calamitosi, deve essere innanzitutto verificata la possibilità di una messa a disposizione del
  materiale ligneo ai privati cittadini, ai fini della combustione in impianti termici civili, ai sensi di
  quanto riportato dalla sopra richiamata nota ISPRA n 1128 del 9/1/2014.

<u>Dato atto</u> che tale materiale, tutt'ora ancora presente, deve essere rimosso per garantire un'adeguata e sicura fruizione del litorale;

<u>Ritenuto</u> pertanto di procedere alla pulizia delle spiagge dando indicazioni circa la procedura da seguire per la gestione dei materiali lignei di cui sopra;

Per quanto sopra esposto e per le motivazioni di urgenza indicate

## **RENDE NOTO**

che in via prioritaria, il materiale ligneo depositatosi sulle spiagge è disponibile dei privati cittadini ai fini della combustione in impianti termici civili, previa verifica dell'assenza di materiale estraneo; che potranno essere utilizzate, per l'eventuale combustione del materiale ligneo depositato, le modalità di cui alla D.G.R. num. 1058/2015. A tal fine si segnala che a seguito dell'emergenza sanitaria in corso è comunque divieto fino al 05/05/2020 la presenza e lo spostamento di persone fisiche su tutte le spiagge del Comune di Chiavari, con conseguente divieto di accedere agli arenili, fatto salvo l'accesso per le attività lavorative.

#### **ORDINA**

ai concessionari e/o gestori e soggetti incaricati per conto dell'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle rispettive aree demaniali in concessione e/o competenza, nel caso volessero procedere all'abbruciamento del sopra citato materiale direttamente sull'arenile, di adottare le seguenti modalità:

L'accensione di fuochi allo scopo di bruciare legname (tronchi, ramaglie, ecc) trasportato sulla spiaggia dal moto ondoso marino, deve avvenire in loco con limitazione dimensionale, formando piccoli cumuli inferiori a tre metri steri, e con limitazione temporale fino al 31/05/2020.

Le attività di abbruciamento dovranno avvenire osservando le seguenti disposizioni:

- 1.il materiale vegetale deve essere privato da tutto il materiale estraneo (carta, plastica, gomme, vetro ecc.) che dovrà essere gestito secondo le modalità di conferimento e smaltimento in vigore per il Comune di Chiavari;
- 2.il materiale vegetale non deve contenere materiale legnoso lavorato o con evidenti segni di inquinamento. Qualora sia presente tale materiale dovrà essere allontanato e gestito nel rispetto delle vigenti normative sui rifiuti;
- 3.il materiale vegetale deve essere disposto in cataste di piccole dimensioni, possibilmente asciutto o con bassa umidità per limitare la produzione di fumo;
- 4.ogni catasta deve essere predisposta in modo da garantire una corretta ossigenazione per ridurre al minimo il rischio di combustioni incomplete;
- 5.non devono essere utilizzati materiali di innesco tossici per l'ambiente se non quelle quantità indispensabili per l'accensione;
- 6.le operazioni devono essere effettuate in condizioni di vento favorevole all'allontanamento dei fumi dal centro abitato, in condizioni ottimali di visibilità, al fine di non intralciare il normale segnalamento marino, e costantemente sorvegliate per permettere l'immediato spegnimento in caso di pericolo per la popolazione o i luoghi circostanti;
- 7.prima dell'accensione di una nuova catasta occorre attendere il completo e naturale spegnimento della precedente. Quindi non è possibile la presenza contemporanea di più roghi nello stesso luogo o in luoghi vicini, oppure nell'ambito della medesima area in concessione demaniale;
- 8. deve essere garantito il contenimento delle ceneri prodotte in modo da limitarne la dispersione e al termine delle operazioni dovrà essere effettuata la bonifica del suolo demaniale interessato. A tal fine è preferibile la formazione di cataste su piazzali in cemento o in terra "extra battuta" al fine di favorire la rimozione delle ceneri, che dovranno essere gestite come rifiuti. Se tale operazione è effettuata sul suolo, per eliminare i residui della combustione, dopo lo spegnimento deve essere rimossa una porzione adeguata di suolo, da trattare anch'esso nell'ambito della normativa dei rifiuti;
- 9. deve essere posto in atto qualunque accorgimento che permetta di ridurre al minimo il rischio ambientale o i rischi per la salute al fine di evitare qualsiasi forma di inquinamento ambientale della terraferma e del mare.

# **DISPONE**

•La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Chiavari;

- •E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza. Copia del presente atto sarà trasmessa a: Prefettura di Genova, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Genova, ARPAL, Regione Liguria, Capitaneria di Porto Ufficio Locale Marittimo di Chiavari, Autorità Portuale di Santa Margherita Ligure, Comando Carabinieri di Chiavari, Polizia Locale di Chiavari e al Gestore del servizio integrato Igiene Urbana di Chiavari;
- •I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito, saranno perseguiti, in relazione alle infrazioni, in via amministrativa o penale, ai sensi degli artt. 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Liguria, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla notifica dello stesso

Ai sensi del 147bis D.Lgs.267/2000 Il Dirigente del settore V (Dott. Ing.Luca Mario Bonardi)

Firmato digitalmente da:Bonar di Luca Mario Data:28/04/2020 12:42:52

Il Sindaco

Dott. Marco Di Capua

Firmato da: DI CAPUA MARCO Motivo:

COMUNE DI CHINAVA ARI

Data: 28/04/2020 13:02:44